



## **Decreto n° 0291 / Pres.**

**Trieste, 20 dicembre 2017**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

FUSIONE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE- SOCIETÀ COOPERATIVA CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA BASSA FRIULANA-SOCIETÀ COOPERATIVA E LA BANCA DI CARNIA E GEMONESE-CREDITO COOPERATIVO-SOCIETÀ COOPERATIVA. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 20/12/2017

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 19/12/2017

GABRIELLA DI BLAS

in data 19/12/2017



**Visto** l'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni recante "Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", il quale attribuisce alla Regione la potestà legislativa in materia di ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali, degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;

**Visto** l'articolo 8 della medesima legge, il quale dispone che la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica;

**Visto** altresì il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di casse di risparmio, casse rurali ed altri enti indicati nell'articolo 5, n. 8 dello statuto medesimo" il quale, all'articolo 1, prevede che le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, in materia di ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali e degli altri enti - esclusi gli istituti di mediocredito regionale costituiti con legge nazionale - indicati nell'articolo 5, n. 8 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono esercitate, nel territorio della Regione, dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 8 di detto statuto;

**Visto** il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (in breve TUB) ed in particolare l'articolo 56 rubricato "Modificazioni statutarie" il quale, nell'ambito della attività di vigilanza che la Banca d'Italia esercita sulle banche, prevede che quest'ultima accerti l'adeguatezza con una sana e prudente gestione delle modificazioni statutarie delle banche medesime;

**Visto**, altresì, l'articolo 57, comma 1, del succitato testo unico a mente del quale la Banca d'Italia autorizza le fusioni alle quali prendono parte le banche nonché il comma 2 il quale prevede, inoltre, che non si possa dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione se non sia intervenuta la suddetta autorizzazione;

**Visto**, inoltre, l'articolo 159 del medesimo atto normativo il quale stabilisce che nel caso in cui il predetto provvedimento di accertamento della conformità delle modificazioni statutarie delle banche al criterio della sana e prudente gestione nonché l'autorizzazione alla fusione competa alle Regioni a statuto speciale, la Banca d'Italia esprima, a fini di vigilanza, parere tecnico vincolante;

**Preso atto** che, in forza del quadro normativo regionale sopra delineato, nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia la vigilanza prudenziale di cui ai richiamati articolo 56 e 57 del TUB viene effettuata dalla Amministrazione regionale, ferma restando, in ogni caso, la competenza della Banca d'Italia ad esprimere il parere vincolante sia in merito all'operazione di fusione bancaria, secondo il criterio, espressamente previsto dalla norma attributiva di tale competenza, della sana e prudente gestione, sia in ordine alla modifica dello statuto sociale che a tale operazione consegue;

**Vista** la nota prot. n. 14167 del 20 giugno 2017 con cui la "Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale- Società cooperativa" con sede in Martignacco (UD), dando seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 giugno 2017 in merito alla proposta di fusione per incorporazione con la "Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana-Società cooperativa", con sede in Castions di Strada e la "Banca di Carnia e Gemonese-Credito Cooperativo-Società cooperativa", con sede in Tolmezzo, si rivolgeva a questa Amministrazione affinché quest'ultima autorizzi, nell'esercizio della propria competenza, la

modifica dei seguenti articoli del proprio Statuto sociale: articolo 1 "Denominazione- Scopo mutualistico", articolo 2 "Principi ispiratori", articolo 3 "Sede e competenza territoriale", articolo 5 "Durata", articolo 23 "Organi sociali", articolo 24 "Convocazione dell'assemblea", articolo 36 "Convocazione del Consiglio di amministrazione", articolo 37 "Deliberazioni del Consiglio di amministrazione", articolo 41 "Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo", articolo 46 "Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri" e articolo 53 "Disposizioni transitorie"; a completamento delle suddette modifiche saranno rinominati gli articoli 43-bis e seguenti;

**Visto** l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione della "Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale-Società cooperativa" dell'8 giugno 2017, nel corso della quale si è deliberato in ordine alla succitata modifica ed all'allegato nuovo testo dello Statuto da adottare, che ne costituisce parte integrante ed essenziale dello stesso;

**Vista** la nota prot. n. 14651/P del 27 giugno 2017 della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio partecipazioni regionali, integrata con nota prot. 16503/P del 19 luglio 2017, con la quale, ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 385/1993, veniva richiesto alla Banca d'Italia il parere di competenza in merito alle modifiche statutarie proposte dalla "Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale-Società cooperativa" conseguenti alla succitata operazione di fusione;

**Vista** la nota prot. n. 19584 del 4 settembre 2017 della Banca d'Italia, sede di Trieste, e l'allegata copia del provvedimento n. 1055061/17 con il quale veniva espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 385/1993, in ordine al testo statutario proposto dalla "Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale-Società Cooperativa" in relazione alla incorporazione della "Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana-Società cooperativa" e della "Banca di Carnia e Gemonese-Credito Cooperativo-Società cooperativa", considerato che le variazioni prospettate sono sostanzialmente conformi allo "statuto-tipo" di categoria vigente e non contrastano con il criterio di sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 159, comma 2 del decreto legislativo 385/1993;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2017, n. 1722 con la quale è stato approvato il nuovo testo degli articoli: articolo 1 "Denominazione- Scopo mutualistico", articolo 2 "Principi ispiratori", articolo 3 "Sede e competenza territoriale", articolo 5 "Durata", articolo 23 "Organi sociali", articolo 24 "Convocazione dell'assemblea", articolo 36 "Convocazione del Consiglio di amministrazione", articolo 37 "Deliberazioni del Consiglio di amministrazione", articolo 41 "Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo", articolo 46 "Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri" e articolo 53 "Disposizioni transitorie", conseguenti alla fusione tra la "Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale-Società Cooperativa" con la "Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana-Società cooperativa" e la "Banca di Carnia e Gemonese-Credito Cooperativo-Società cooperativa"; a completamento, gli articoli dal 43-bis al 52 saranno rinumerati da 44 a 53;

**Preso atto** che le sopraindicate "Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana-Società cooperativa", "Banca di Carnia e Gemonese-Credito Cooperativo-Società cooperativa" e "Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale-Società Cooperativa", nelle rispettive assemblee straordinarie tenutesi in data 27, 28 e 29 ottobre 2017, di cui ai verbali del Notaio dott. Giorgio Maraspin rep. N. 88853/26740, 88854/26741 e 88855/26742 di data 31 ottobre 2017, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della "Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana-Società cooperativa" e della "Banca di Carnia e Gemonese-Credito Cooperativo-Società cooperativa" nella "Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale-Società Cooperativa", approvando il relativo progetto di fusione, sottoscritto congiuntamente in data 15 settembre 2017 dai rispettivi organi amministrativi, regolarmente depositato ed iscritto a norma di legge nel Registro delle imprese di Udine, nonché il nuovo testo dello Statuto sociale della banca incorporante, conformemente alle modifiche approvate dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione;

**Preso atto**, altresì, che, in osservanza alle ulteriori istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, in sede di assemblee straordinarie, le banche partecipanti alla fusione hanno deliberato

un'ulteriore modifica all'articolo 1 dello statuto della banca incorporante, di tal ch  la sua denominazione dal 1 gennaio 2018, varia in "PrimaCassa-Credito Cooperativo FVG-societ  cooperativa", in luogo di quella precedentemente indicata ed autorizzata con la deliberazione giuntale succitata;

**Preso atto** che le citate delibere assembleari di fusione della societ  incorporante e delle societ  incorporande sono state depositate per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese di Udine, a norma dell'articolo 2502-bis del codice civile ed ivi iscritte in data 7 novembre 2017;

**Visto** l'atto di fusione redatto dal Notaio dott. Giorgio Maraspin del 7 dicembre 2017 e registrato a Udine il 12 dicembre 2017 al n. 15445 s. 1T con il quale la suddetta fusione   stata perfezionata da parte dei rappresentanti legali delle banche interessate, anche con l'approvazione del nuovo Statuto sociale che verr  adottato dalla banca incorporante, in esecuzione del progetto di fusione e delle delibere di fusione succitate, con decorrenza fissata al primo gennaio 2018;

**Ritenuto** opportuno, sulla base della disposizioni normative in precedenza richiamate, autorizzare le suddette modifiche statutarie, che sono state apportate allo statuto vigente della "Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale-Societ  Cooperativa" in quanto banca incorporante della "Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana-Societ  cooperativa" e della "Banca di Carnia e Gemonese-Credito Cooperativo-Societ  cooperativa", in conformit  alla deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2017, n. 1722 ed alla ulteriore modifica deliberata dalle banche medesime in attuazione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;

### **Decreta**

**1.**   approvato il seguente nuovo testo degli articoli: 1, 2, 3, 5, 23, 24, 36, 37, 41, 46 e 53 dello Statuto della "Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale-Societ  Cooperativa":

### **Articolo 1**

#### **Denominazione. Scopo mutualistico**

  costituita una societ  cooperativa per azioni denominata "PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG- societ  cooperativa".

La PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG- societ  cooperativa   una societ  cooperativa a mutualit  prevalente.

Essa   la prosecuzione delle Banche di Credito Cooperativo della Bassa Friulana, di Carnia e Gemonese e del Friuli Centrale.

### **Articolo 2**

#### **Principi ispiratori**

Nell'esercizio della sua attivit , la Societ  si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualit  senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunit  locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonch  la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Societ  si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E' altres  impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonch  la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

### **Articolo 3**

## **Sede e competenza territoriale**

La Società ha sede nel Comune di Martignacco e sedi distaccate nei Comuni di Tolmezzo, Paluzza e Forni di Sopra.

La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

## **Articolo 5**

### **Durata**

La durata della Società è fissata al 31.12.2060 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea straordinaria.

## **Articolo 23**

### **Organi sociali**

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri

## **Articolo 24**

### **Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a) Il Messaggero Veneto
- b) Il Gazzettino
- c) altro quotidiano a diffusione locale.

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai soci.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

La riunione, si intende svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

### **Articolo 36**

#### **Convocazione del Consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.

La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.

La prima riunione successiva alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, una volta scaduto il Presidente, è convocata dall'amministratore più anziano di età.

### **Articolo 37**

#### **Deliberazione del Consiglio di amministrazione**

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese. Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).

Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

### **Articolo 41**

#### **Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo**

Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione nominati ogni anno dallo stesso consiglio, dopo l'assemblea ordinaria dei soci.

Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.

Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli. Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

#### **Articolo ~~43~~ bis Articolo 44**

##### **Revisione legale dei conti**

La revisione dei conti della Società è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro previsto dalla legge, nominato dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale.

Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

Al revisore legale dei conti si estendono gli obblighi di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 385/93.

#### **Articolo ~~44~~ Articolo 45**

##### **Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali**

Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 35, settimo comma, e nell'articolo 42, settimo comma.

Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.

#### **Articolo ~~45~~ Articolo 46**

##### **Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri**

Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.

Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione locale e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 28, secondo comma.

I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci, quelle relative all'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

In ogni caso la deliberazione del collegio dei probiviri non ha natura di lodo arbitrale.

#### **Articolo 46 Articolo 47**

### **Compiti e attribuzioni del direttore**

Il direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.

Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; egli non può proporre l'assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della Società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado.

Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.

Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.

Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 47 Articolo 48**

### **Rappresentanza e firma sociale**

La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art. 40, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, il direttore consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle

trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del direttore fa prova dell'assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### **~~Articolo 48~~ Articolo 49**

##### **Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

#### **~~Articolo 49~~ Articolo 50**

##### **Utili**

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; gli utili eventualmente residui potranno essere:
- c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;
- d) assegnati ad altre riserve o fondi;
- e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- f) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 50.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

#### **~~Articolo 50~~ Articolo 51**

##### **Ristorni**

L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute.

Esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio e in conformità a quanto previsto dall'art. 49, dalle disposizioni di Vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea.

#### **~~Articolo 51~~ Articolo 52**

##### **Scioglimento e liquidazione della Società**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Articolo 53**

##### **Disposizioni transitorie**

Le norme transitorie previste dalle disposizioni che seguono prevarranno su ogni diversa previsione del presente Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale e si applicheranno come di seguito indicato.

I soci si suddividono tra coloro che al momento della fusione sono soci della Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana Società cooperativa, quelli che sono soci della Banca di Carnia e Gemonese – Credito Cooperativo - Società cooperativa e quelli che sono soci della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa.

I soci che entreranno a far parte della compagine sociale successivamente e fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2023 saranno considerati riferibili alla Banca di Credito Cooperativo partecipante alla fusione se per requisiti (residenza ovvero comune in cui operano con carattere di continuità) appartengano ai comuni di competenza, per l'individuazione dei quali si è tenuto conto prioritariamente della presenza di una succursale, in presenza di più succursali, del maggior numero di soci, della competenza territoriale e in caso di competenza concorrente, della presenza del maggior numero di soci, come di seguito indicato:

- Per la Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa: Basiliano, Buia, Campofornido, Cassacco, Colloredo di Montalbano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moruzzo, Nimis, Pagnacco, Pinzano al Tgl., Povoletto, Ragogna, Reana Del Rojale, Remanzacco, Rive D'arcano, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Vito Fagagna, Sedegliano, Spilimbergo, Treppo Grande, Udine.

- Per la Banca di Carnia e Gemonese - Credito Cooperativo - Società cooperativa: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cimolais, Claut, Comeglians, Domegge di Cad., Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona, Lauco, Ligosullo, Lorenzago di Cadore, Moggio Udinese, Osoppo, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravaschetto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarcento, Tavagnacco, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Trasaghis, Treppo Carnico, Tricesimo, Venzone, Verzegnis, Vigo di Cadore, Villa Santina, Zuglio.

- Per la Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana Società cooperativa: Bertiole, Bicinicco, Buttrio, Camino al Tagliamento, Carlino, Castions di Strada, Codroipo, Gonars Latisana, Lestizza, Manzano, Marano Lagunare, Mortegliano, Muzzana, Palazzolo dello Stella, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenico, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio, San Vito al Tagliamento, Santa Maria La Longa, Talmassons, Torviscosa, Trivignano Udinese, Valvasone Arzene, Varmo.

Il consiglio di amministrazione, che sarà nominato dall'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del progetto di fusione, entrerà in carica a decorrere dalla data di efficacia della fusione e gli amministratori resteranno in carica tre esercizi in deroga alla scadenza parziale di cui al quarto comma dell'art. 33 dello statuto.

Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, il consiglio di amministrazione sarà composto da 12 (dodici) amministratori eletti fra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: 4 (quattro) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana Società cooperativa, 4 (quattro) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Carnia e Gemonese - Credito Cooperativo, 4 (quattro) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa come indicati al secondo e terzo comma.

Successivamente e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, il consiglio di amministrazione sarà composto da 9 (nove) amministratori, eletti fra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: 3 (tre) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana Società cooperativa, 3 (tre) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Carnia e Gemonese - Credito Cooperativo, 3 (tre) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa. Come previsto dal quarto comma dell'Art. 33, gli amministratori andranno a scadere per un terzo ogni anno, in ragione di una unità per quota. Delle previsioni di cui sopra si dovrà tener conto in occasione della nomina

indipendentemente dal numero di preferenze raccolte, nonché in tutti i casi in cui, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, si debba procedere alla sostituzione di un amministratore.

Il previsto meccanismo di selezione su base territoriale degli organi sociali avverrà comunque nel rispetto dei principi ispiratori della vigente disciplina di Vigilanza sulla governance societaria.

Il collegio sindacale, che sarà nominato dall'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del progetto di fusione, entrerà in carica a decorrere dalla data di efficacia della fusione.

Qualsiasi modifica a quanto previsto dal presente articolo dovrà essere approvata dall'assemblea straordinaria con una maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due terzi) dei votanti in assemblea.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

-Avv. Debora Serracchiani -